



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

N. 6

22 Gennaio 2021

Ai gentili clienti

Loro sedi

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2021 (periodo d'imposta 2020)

Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della **dichiarazione IVA** per il **periodo d'imposta 2020**. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall'altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere **presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di aprile 2021**.

Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021**, oppure a rate con la **maggiorazione dello 0,33%** mensile per l'importo di ogni rata successiva alla prima. Si può inoltre versare **entro il 30 giugno 2021** cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Oltre alla riconferma nel **nuovo termine ordinario di presentazione** della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all'anno 2020 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2021.

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

QUADRO VA

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

QUADRO VF

Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.

Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.

Quadro VI

L'articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d'intento e ha previsto la soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.

QUADRO VQ

Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l'ammontare dell'IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta. Le colonne successive sono state rinumerate.

Quadro VL

Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

QUADRO VO

Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell'art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari. Nel 2021 la dichiarazione annuale Iva presenta alcune novità per i soggetti multiattività che dovranno prestare attenzione nella

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale indicando il codice Ateco corrispondente all'attività nel frattempo divenuta prevalente tendo conto, del volume d'affari.

PROSPETTO IVA 26/PR**QUADRO VS**

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

QUADRO VW

Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.

QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, **di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio.** Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l'individuazione dei dati da indicare nei rigi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Dichiarazioni con IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2021 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2020), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i **soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2021 per l'anno 2020.**

Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la **tempistica di presentazione** è determinante in quanto:

- la **compensazione orizzontale** del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
- la **compensazione dell'importo eccedente rispetto alla predetta soglia** richiede la previa presentazione della dichiarazione (munita del **visto di conformità**) e il decorso di **almeno 10 giorni** (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 marzo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 marzo).

Si ricorda che **non costituisce compensazione orizzontale** l'utilizzo del modello F24 per la compensazione "interna" del credito Iva (ad esempio, l'indicazione nella colonna a credito del codice tributo "6099" e nella colonna a debito il codice "6001").

Ricordiamo che dallo scorso anno, per la gestione del **credito Iva del 2020** è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all'**introduzione degli Isa** e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

- **compensazione orizzontale "libera"** (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'**articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017**);
- **rimborso del credito Iva annuale o trimestrale "libero"** (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'**articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017**).

Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2019 (risultante dal modello Redditi 2020), hanno raggiunto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** (anche per adeguamento) possono fruire dei **benefici Iva solamente a partire dal 2021.**

Infatti, il **credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali** non è quello riferito all'anno 2019 (inserito nella dichiarazione Iva 2020), bensì quello dell'**anno 2020** (risultante dal modello Iva 2021) o quello dei primi tre trimestri del 2020.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (**50.000 per compensazione e rimborso**), è



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

del tutto evidente che **i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.**

Per queste ultime, infatti, **si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000**, entro il quale la compensazione non richiede l'apposizione del **visto di conformità**, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso "libero" pari ad **euro 30.000**, con conseguente **minor vantaggio collegato all'affidabilità fiscale.**

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto **lo stesso livello di affidabilità fiscale**, è il singolo contribuente a poter scegliere di **gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.**

Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del **credito Iva** con altri tributi (ossia "orizzontale") richiede l'invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile **sospensione dell'esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a "rischio".**

Versamenti e rateizzazioni

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

Riepilogando, il soggetto IVA può:

- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Vi invitiamo pertanto a restituirci, **entro e non oltre il 10 Febbraio 2021**, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, **unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2020**, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, **nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all'anno 2020 per chi ha affidato la contabilità alla studio.**



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

ALLEGATO 1

Documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione Annuale IVA:

- Liquidazioni mensili o trimestrali
- Liquidazione annuale
- Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
- F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
- F24 relativi all'utilizzo dell'eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell'anno precedente
- Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM

Dati relativi all'attività

- | | | | |
|--|------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46) | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Vendite beni strumentali ammortizzabili | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo) | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Vendite/servizi a condomini | imp. | € | |

Dati per compilazione nuovo rigo A16 sezione 2

Sospensione Iva anno saldo 2019 o periodi 2020 per effetto COVID 19 :

Saldo Iva anno 2019	importo Iva _____	Data pagamento _____
2020 mese _____	importo Iva _____	Data pagamento _____
2020 mese _____	importo Iva _____	Data pagamento _____
2020 mese _____	importo Iva _____	Data pagamento _____
2020 mese _____	importo Iva _____	Data pagamento _____

Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%)

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Imponibile acquisti Iva detraibile | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Imponibile acquisti Iva indetraibile | imp. | € | | + Iva | € | |

Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile

- | | | | |
|---|------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Imponibile acquisti Iva indetraibile | imp. | € | |
|---|------|---|-------|

Operazioni intracomunitarie

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite CEE - beni | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Vendite CEE - servizi | imp. | € | | + Iva | € | |

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Acquisto CEE - beni | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto CEE - servizi | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni internazionali

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite - esportazioni dirette | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Vendite - servizi internazionali | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Vendite - esportatori abituali | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto - importazioni | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto - servizi internazionali | imp. | € | | | | |

Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto con Iva | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto senza Iva | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni esenti Art. 10

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cessioni esenti VE33 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta VF 16 | imp. | € | | | | |

Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34 | imp. | € | | | | |
|---|------|---|-------|--|--|--|

Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011 e legge 190/2014)

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Acquisti da soggetti minimi | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisti da soggetti forfettari | imp. | € | ... | | | |

Cessioni per operazioni esenti Art. 124 D.L. 34/2020 (beni Covid 19)

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cessioni esenti VF 34 campo 9 | imp. | € | | | | |
|--|------|---|-------|--|--|--|

Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Cessioni non soggette VE 36 | imp. | € | | + Iva | € | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|

Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis – D.L. n. 83/2012)

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Acquisti da regime iva per cassa VF 21 | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Cessioni in regime Iva per cassa VE 37 | imp. | € | | | | |

Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Acquisti art. 17, c. 2 VJ3 | imp. | € | | + Iva | € | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Cessione rottami VE35 P.2 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto rottami VJ6 | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Acquisti art. 40 comma 2 D,L. 331/93 VJ9 | imp. | € | | + Iva | € | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|

Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite servizi VE35 p. 4 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto servizi VJ12 | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite VE35 p. 5 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto VJ13 | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b - c

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite VE35 p. 6-7 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto VJ14 – VJ15 | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite servizi VE35 p. 8 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto servizi VJ16 | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite VE35 p. 9 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto VJ17 | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 17- ter (Split Payment)

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite beni e servizi VE38 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> acquisti beni e servizi VJ18 | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni in regime Iva del margine

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite in regime del margine | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Margine lordo di operazioni imponibili | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni con Iva ad esigibilità differita

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite con Iva ad esigibilità differita | imp. | € | | + Iva | € | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|



CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

Incasso fatture con Iva ad esigibilità differita imp. € +
Iva €

Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati

Operazioni imponibili a privati imp. € + Iva €

Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:

<input type="checkbox"/> Abruzzo	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Basilicata	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Bolzano	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Calabria	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Campania	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Emilia Romagna	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Friuli Venezia Giulia	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Lazio	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Liguria	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Lombardia	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Marche	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Molise	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Piemonte	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Puglia	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Sardegna	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Sicilia	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Toscana	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Trento	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Umbria	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Valle d'Aosta	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Veneto	imp.	€	+ Iva	€

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.